



Cod. I2 - P2  
Cod. GR / gr  
Circolare n. 69

Protocollo Generale (Uscita)  
cnapperm - aoo generale  
Prot.: 0000603  
Data: 25/05/2012

A tutti i Consigli degli Ordini degli Architetti,  
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori  
**LORO SEDI**

**Oggetto:** Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici – Tavolo tecnico per l'aggiornamento delle linee guida per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria – Secondo contributo del CNAPPC

Allegato alla presente si porta a conoscenza il documento inviato in data odierna alla AVCP, quale contributo di questo Consiglio Nazionale ai lavori del tavolo tecnico in oggetto.

E' gradita l'occasione per porgere i migliori saluti.

*Il Presidente del Dipartimento  
Lavori Pubblici e Concorsi  
(Arch. Salvatore La Mendola)*

*Il Consigliere Segretario  
(Arch. Franco Frison)*

*Il Presidente  
(Arch. Leopoldo Freyrie)*



TAVOLO TECNICO PER L'AGGIORNAMENTO DELLE  
LINEE GUIDA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI  
ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA

**SECONDO CONTRIBUTO  
DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ARCHITETTI,  
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI**

- 1. Criteri di determinazione dell'importo a base di gara dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria**
- 2. Requisiti speciali**
- 3. Verifica di congruità delle offerte**
- 4. Soglie di affidamento**
- 5. Concorsi sottosoglia**
- 6. Interpretazione *servizi di punta***
- 7. Organico medio annuo**
- 8. Rivalutazione importi lavori progettati**
- 9. Problemi pratici derivanti dall'applicazione dell'art.10 della legge n. 183/2011**





**CNA  
PPC**

CONSIGLIO NAZIONALE  
DEGLI ARCHITETTI  
PIANIFICATORI  
PAESAGGISTI  
E CONSERVATORI

via di Santa Maria dell'Anima 10  
00186 Roma | Italia  
tel +39.06.6889901 | fax +39.06.6879520

direzione.cnappc@archiworld.it  
direzione.cnappc@archiworldpec.it  
www.awn.it

## **1. CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO A BASE DI GARA DEI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA**

### **Premessa**

Nel proprio precedente documento sul tema in oggetto, il CNAPPC ha già rappresentato il rischio che, sul piano tecnico-giuridico, le problematiche, connesse alla corretta applicazione delle innovazioni introdotte dall'art. 9 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27, possano provocare rilevanti distorsioni sul mercato dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, peraltro già diffusamente manifestatesi nella prima prassi applicativa, come puntualmente denunciato dagli Ordini provinciali. Come noto, il predetto art. 9 della L. n. 27/2012 stabilisce:

- al comma 1, l'abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico;
- al comma 5, che *“Sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1”*.

Con la deliberazione n. 49/2012, il Consiglio dell'AVCP ha ritenuto che *“... alla luce della abrogazione totale delle tariffe disposta dall'articolo 9, le stesse non possono essere più indicate nemmeno quale possibile riferimento per l'individuazione del valore della prestazione ...”*, risultando così travolto il resto del corpo normativo (suddivisione in classi e categorie delle prestazioni, parzializzazioni, etc.).

### **Rischio di conflittualità permanente**

A parere del CNAPPC, andrebbero poste eccezioni di legittimità costituzionale e compatibilità con i principi del trattato UE, per la disposizione contenuta al comma 2 del medesimo art. 9, secondo cui *“... nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante, da adottare nel termine di centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro lo stesso termine, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. Il decreto deve salvaguardare l'equilibrio finanziario, anche di lungo periodo, delle casse previdenziali professionali ...”*.



CNA  
PPC

CONSIGLIO NAZIONALE  
DEGLI ARCHITETTI  
PIANIFICATORI  
PAESAGGISTI  
E CONSERVATORI

via di Santa Maria dell'Anima 10  
00186 Roma | Italia  
tel +39.06.6889901 | fax +39.06.6879520

direzione.cnappc@archiworld.it  
direzione.cnappc@archiworldpec.it  
www.awn.it

Ci si chiede come tali tabelle parametriche possano costituire **elemento di equità per un giudice e non esserlo, al tempo stesso, per una stazione appaltante**, che deve stimare “imparzialmente” l'importo da porre a base di gara negli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria, che determina l'adozione delle procedure di affidamento (affidamenti diretti, procedure negoziate, procedure aperte, etc).

Attraverso le nuove disposizioni, dunque, sembra introdursi un **principio di conflittualità permanente**, destinato ad incrementare, inevitabilmente, il contenzioso dinanzi il giudice.

### **Applicazione estensiva del decreto del Ministro della Giustizia**

Occorre qui richiamare l'art. 92, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, secondo cui: “*Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture, determina, con proprio decreto, le tabelle dei corrispettivi delle attività che possono essere espletate dai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 90, tenendo conto delle tariffe previste per le categorie professionali interessate ...*”.

Escludendo il riferimento conclusivo alle tariffe, tale disposizione riproduce sostanzialmente l'art. 9, comma 2, della L. 27/2012. Ne deriva che l'emanando decreto ministeriale, previsto dalla nuova normativa, potrebbe dare attuazione anche alla disposizione dell'art. 92, comma 2, ferma restando la facoltà delle amministrazioni, già prevista dalla medesima disposizione, di operare anche attraverso altre vie.

E' utile evidenziare che in entrambi i riferimenti normativi appena citati, i corrispettivi delle attività di progettazione sono calcolati ripartendo in tre aliquote percentuali la somma delle aliquote, già fissate dalle tariffe vigenti per i livelli di progettazione.

### **Percorso operativo per la determinazione dell'importo a base di gara**

Posto che l'integrale abrogazione delle tariffe professionali incida anche sulle disposizioni del Codice e del relativo Regolamento di attuazione, che prevedono il riferimento proprio alle tariffe professionali per la stima del corrispettivo, l'AVCP, con la deliberazione n. 49/2012, ha suggerito alle stazioni appaltanti un percorso operativo per la determinazione dell'importo a base di gara.



## **Secondo tali indicazioni le stazioni appaltanti provvedono:**

- alla determinazione accurata e analitica dei singoli elementi che compongono la prestazione, con l'indicazione dei servizi di cui all'art. 252 del Regolamento, posti a base di gara con la specificazione delle prestazioni specialistiche necessarie, compresa direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione;
- a indicare nel bando le modalità di calcolo dell'importo a base di gara, specificando l'articolazione degli elaborati richiesti in base a quanto previsto dal Regolamento e redigendo il "computo metrico estimativo della prestazione di progettazione", che diverrebbe un allegato ai documenti di gara;
- a censire gli importi dei compensi corrisposti ai progettisti negli ultimi anni, rapportati all'importo dei lavori progettati, eseguiti e collaudati, incrementandoli della media dei ribassi ottenuti nel passato; ciò tenendo conto delle diverse tipologie e importi di lavori e di opere individuate sulla base delle tabelle 1, 2 e 3 allegate alla Determinazione AVCP n. 5 del 7 luglio 2010 e per uguali livelli progettuali;
- a riferirsi ai costi sostenuti dalla propria amministrazione, o da amministrazioni consimili, negli ultimi anni per individuare, attraverso i responsabili del procedimento, gli importi a base di gara;
- a determinare la percentuale di incidenza del costo della fase progettuale sul totale dell'importo dei lavori; tale percentuale, rapportata poi al costo preventivato dei lavori e delle opere da progettare, determinerebbe l'importo da porre a base di gara per i servizi tecnici.

Occorre tuttavia evidenziare che, operando secondo tale schema, la media dei ribassi ottenuti nel passato deve, comunque, tener conto dell'importo e della classe e categoria dei singoli lavori progettati. Non avrebbe alcun senso, infatti, procedere al calcolo della media dei ribassi formulati dai progettisti indipendentemente dalla tipologia e dall'importo dei medesimi lavori.

Per dipanare ogni dubbio sullo schema operativo indicato nella deliberazione, sarebbe auspicabile che l'AVCP specificasse, in concreto, le modalità di calcolo della percentuale finale, che scaturisce dalla procedura suggerita, da applicare all'importo dei lavori.



## In tal senso, potrebbe risultare utile l'esempio che segue:

*Ipotizzando che si debba calcolare l'importo da porre a base d'asta per la progettazione e direzione dei lavori di una scuola, il cui importo dei lavori ammonta a 950.000 euro, facciamo riferimento ai dati di cui alla seguente tabella:*

	<b>Importo Lavori (I.L.)</b>	<b>Onorario a base di gara</b>	<b>Ribasso %</b>	<b>Corrispettivo Netto (C.N.)</b>	<b>C.N./I.L. %</b>
<b>1</b>	1.000.000,00	100.000,00	20,00	80.000,00	8,00
<b>2</b>	850.000,00	87.000,00	15,00	73.950,00	8,70
<b>3</b>	750.000,00	79.000,00	45,00	43.450,00	5,80
<b>4</b>	<i>(totale 1-2-3)</i> 2.600.000,00		<i>(media 1-2-3)</i> 26,67	<i>(totale 1-2-3)</i> 197.400,00	7,59
<b>Esempio di calcolo corrispettivo progettazione e D.L. edificio scolastico</b>					
<b>5</b>	950.000,00	<b>98.329,46</b>	26,67	<b>72.105,00</b>	<b>7,59</b>

**Note:**  
Le righe 1, 2 e 3 della tabella raccolgono i dati censiti dalla stessa stazione appaltante su tre affidamenti di servizi analoghi, eseguiti e collaudati (organismi edilizi per l'istruzione – rif. Tabella 1 allegata alla determinazione AVCP n. 5/2010), presi a base di calcolo per determinare la media.  
Tali dati sono: - l'importo dei lavori (colonna 1); - l'onorario posto a base di gara (colonna 2); - il ribasso d'asta offerto dal soggetto aggiudicatario del servizio (colonna 3); - il corrispettivo al netto di ribasso (colonna 4); - la percentuale di incidenza (colonna 5) calcolata dividendo il corrispettivo netto per l'importo dei lavori.  
La riga n. 4 rappresenta, invece: - la sommatoria dei lavori (colonna 1); - la media dei ribassi (colonna 3); - la sommatoria dei corrispettivi netti (colonna 4); - il rapporto (colonna 5) tra la sommatoria dei corrispettivi al netto di ribasso di cui alla colonna 4 e la sommatoria degli importi dei lavori di cui alla colonna 1.  
La riga n. 5 (esempio di calcolo) rappresenta: - l'importo dei lavori per i quali si intende calcolare il corrispettivo da porre a base d'asta (colonna 1); la media dei ribassi (colonna 3); - il corrispettivo netto calcolato applicando all'importo dei lavori (950.000) la percentuale del 7,59% (colonna 4); - infine, nella colonna 2, è riportato l'importo da porre a base di gara (ottenuto in base ai calcoli esplicitati nel paragrafo seguente).

Nel caso in esame, le righe 1, 2 e 3 della tabella indicano, nella prima colonna, l'importo dei lavori analoghi rilevati, nella seconda, l'importo posto a base di gara per i servizi tecnici analoghi, nella terza colonna, il ribasso offerto dall'aggiudicatario, nella quarta colonna, il corrispettivo netto del servizio tecnico depurato del ribasso e, infine, nell'ultima colonna, la percentuale d'incidenza del corrispettivo netto sull'importo dei lavori corrispondenti.

In base alla somma dei lavori censiti (2.600.000), alla media dei ribassi ottenuti (26,67%), alla somma dei corrispettivi netti (197.400), viene ricavata l'incidenza percentuale media dei corrispettivi sui lavori (7,59%), dividendo l'importo dei corrispettivi netti (197.400) per l'importo dei lavori (2.600.000).

Si applica quindi all'importo stimato dei lavori (950.000) l'incidenza media calcolata (7,59%), ottenendo un primo importo del corrispettivo (72.105) depurato dalla media dei ribassi.



A questo punto, l'importo netto ottenuto (72.105) è incrementato con la media dei ribassi offerti nelle gare analoghe (26,67%), ricavando così il definitivo importo del servizio tecnico da porre a base del contratto da affidare:

$$72.105 : (100 - 26,67) \% = 98.329,46$$

### **Considerazioni del CNAPPC sul metodo individuato dall'AVCP:**

Apprezzando il lavoro svolto dalla AVCP e, comunque, nelle more dell'adozione di regole più certe, il CNAPPC ritiene che, se correttamente interpretato, il percorso operativo tracciato con la deliberazione n. 49, seppure laborioso e non esente da una certa discrezionalità dei RUP, **possa costituire un primo punto di riferimento per le stazioni appaltanti nella stima ... del miglior prezzo di mercato ... (art. 89 codice) da porre a base di gara** e nella conseguente individuazione delle procedure (affidamenti diretti, procedure negoziate, procedure aperte e ristrette, etc.) da adottare per gli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria, in relazione alle soglie individuate dal Codice.

**Tuttavia, si ritiene che, a regime, possano essere più razionalmente utilizzate le tabelle parametriche di cui al decreto che sarà presto emanato dal Ministro della Giustizia, in adempimento all'art. 9, comma 2, del Decreto sulle liberalizzazioni (D.L. n. 1/2012, convertito con L. n. 27/2012).** Come già più sopra affermato, tali tabelle parametriche, concepite quale strumento a servizio del giudice nei contenziosi, possono certamente costituire un valido punto di riferimento anche per le amministrazioni pubbliche, rimuovendo il rischio che l'eccessiva discrezionalità delle stazioni appaltanti, derivante dall'assenza di riferimenti certi, produca una sistematica violazione dei principi fondamentali del buon andamento dell'azione amministrativa, della trasparenza e dell'imparzialità a cui si ispirano la Costituzione, le direttive comunitarie e lo stesso Codice dei contratti pubblici.

## **2. REQUISITI SPECIALI**

Il CNAPPC ritiene che il riferimento alle tabelle (limitato al secondo livello) della Determinazione n. 5/2010, previsto dalla AVCP nella deliberazione n. 49/2012, possa provocare una chiusura del mercato.



CNA  
PPC

CONSIGLIO NAZIONALE  
DEGLI ARCHITETTI  
PIANIFICATORI  
PAESAGGISTI  
E CONSERVATORI

via di Santa Maria dell'Anima 10  
00186 Roma | Italia  
tel +39.06.6889901 | fax +39.06.6879520

direzione.cnappc@archiworld.it  
direzione.cnappc@archiworldpec.it  
www.awn.it

In tal senso, ricordiamo che alcuni tra i requisiti speciali, prescritti nell'art. 263 del Regolamento, fanno riferimento alle classi e alle categorie della legge 143/1949, ritenuta abrogata, nel suo complesso, dall'AVCP. In merito a tale problematica, il CNAPPC, al fine di scongiurare ulteriori ostacoli in un mercato già eccessivamente chiuso, ritiene che possa essere considerato ancora valido il riferimento alla ripartizione in classi e categorie di cui alla L.143/1949. Ciò nella convinzione che l'abrogazione delle tariffe non dovrebbe impedire il riferimento al consolidato sistema di **classi e categorie** di cui all'art.14 della sopra citata legge 143/1949, **alle quali deve comunque essere aggiunta la codifica europea del vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV), adottato dal regolamento (CE) n. 213/2008, in vigore dal 17.09.2008.**

### 3. VERIFICA DI CONGRUITÀ DELLE OFFERTE

Va ribadita la necessità della progettazione che, ai sensi dell'art.279 del DPR207/2010, deve precedere l'affidamento di un servizio attinente all'architettura e all'ingegneria.

Anche tali servizi, ovviamente, sono sottoposti alle disposizioni del Codice di cui all'art. 89 e all'art. 86, il cui comma 3bis recita: *“Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, **gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza**, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.”*





CNA  
PPC

CONSIGLIO NAZIONALE  
DEGLI ARCHITETTI  
PIANIFICATORI  
PAESAGGISTI  
E CONSERVATORI

via di Santa Maria dell'Anima 10  
00186 Roma | Italia  
tel +39.06.6889901 | fax +39.06.6879520

direzione.cnappc@archiworld.it  
direzione.cnappc@archiworldpec.it  
www.awn.it

Si suggerisce, in tal senso, la revisione del contenuto nella deliberazione n. 49/2012, nella parte in cui si ritiene possibile considerare congruo l'importo prossimo a quello dell'incentivo ai dipendenti dell'amministrazione, previsto dall'art. 92 del Codice.

Ciò nella convinzione che solo una seria progettazione del servizio, con adeguata analisi dei costi, può costituire seria base della verifica di congruità, tenuto conto delle peculiarità e tipologia del prestatore del servizio.

#### 4. SOGLIE DI AFFIDAMENTO

Con riferimento alle soglie di affidamento, dovrebbe essere ulteriormente definita la soluzione legata al mancato coordinamento tra il disposto dell'art. 125 del Codice e l'art. 267 del Regolamento, a seguito delle modifiche cui i due articoli sono stati sottoposti dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70 e, in fase di conversione, dalla successiva L. 12 luglio 2011, n. 106.

L'art. 267, comma 10, del Regolamento (rubricato "Affidamento dei servizi di importo inferiore a 100.000 euro"), ad oggi, ancora recita che *"I servizi di cui all'articolo 252 il cui corrispettivo complessivo stimato, determinato secondo quanto stabilito dall'articolo 262, sia inferiore a **20.000 euro** possono essere affidati secondo quanto previsto dall'articolo 125, comma 11, del codice, nel rispetto dell'articolo 125, comma 10, primo periodo"*.

L'art. 125, comma 11 del Codice, (rubricato "Lavori, servizi e forniture in economia") prevede invece che *"per servizi o forniture di importo pari o superiore a quarantamila euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi o forniture inferiori a **quarantamila euro**, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento"*.

All'interno di tale disposizione normativa la soglia, originariamente prevista in euro 20.000, è stata aumentata ad euro 40.000.

In verità, a seguito di apposito quesito, l'AVCP, con parere n. 0114636 del 16/11/2011, confermando la prevalenza della norma di rango primario su quella di rango inferiore (il D.Lgs n. 163/2006 sul Regolamento di cui al DPR n. 207/2010),



CNA  
PPC

CONSIGLIO NAZIONALE  
DEGLI ARCHITETTI  
PIANIFICATORI  
PAESAGGISTI  
E CONSERVATORI

via di Santa Maria dell'Anima 10  
00186 Roma | Italia  
tel +39.06.6889901 | fax +39.06.6879520

direzione.cnappc@archiworld.it  
direzione.cnappc@archiworldpec.it  
www.awn.it

aveva già chiarito che il limite entro cui il **RUP può procedere ad affidamento diretto è di 40.000 euro.**

Tuttavia, sarebbe auspicabile che tale principio venisse richiamato anche in sede di aggiornamento delle linee guida di cui alla determinazione n. 5/2010.

## 5. CONCORSI SOTTOSOGLIA

Con riferimento ai concorsi di progettazione e di idee sotto soglia, dovrebbe essere chiarita l'oscura disciplina indicata dall'art. 110 del Codice, che così recita: *"I concorsi di progettazione e i concorsi di idee di importo inferiore alla soglia comunitaria devono essere espletati nel rispetto dei principi del Trattato in tema di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione e proporzionalità **con la procedura di cui all'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti.** Nel regolamento di cui all'articolo 5 sono dettate le disposizioni volte ad assicurare l'adeguata partecipazione di giovani professionisti"*.

Il mero richiamo alla procedura dell'art. 57, comma 6, nell'ambito dell'art. 110 del Codice, ha indotto le stazioni appaltanti, in alcuni casi, a ritenere che nei concorsi *sottosoglia* possa essere applicato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o, addirittura, del prezzo più basso. I suddetti criteri, così come indicati negli articoli 82 e 83, del Codice non si ritengono applicabili alle suddette procedure di scelta dell'idea o della progettazione, tanto più che il Regolamento riproduce, nell'allegato I, una specifica procedura di valutazione simile ma non identica ai metodi che accompagnano l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa nel caso di gare di progettazione (allegato M del regolamento).

In fase di aggiornamento delle linee guida, pertanto, appare opportuno chiarire esplicitamente che il riferimento alle procedure dell'art. 57, comma 6, nell'ambito dell'art. 110 del Codice, riguarda solo le procedure da adottare per individuare i soggetti da invitare al concorso e non comprende la facoltà di applicare i criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa o, addirittura, del prezzo più basso; criteri palesemente incompatibili con i concorsi di progettazione o con i concorsi di idee, che seguono una procedura tesa ad esaltare le capacità creative e progettuali dei soggetti partecipanti, in modo indipendente dalle loro capacità economico-finanziarie e tecnico-organizzative.



**CNA**  
**PPC**

CONSIGLIO NAZIONALE  
DEGLI ARCHITETTI  
PIANIFICATORI  
PAESAGGISTI  
E CONSERVATORI

via di Santa Maria dell'Anima 10  
00186 Roma | Italia  
tel +39.06.6889901 | fax +39.06.6879520

direzione.cnappc@archiworld.it  
direzione.cnappc@archiworldpec.it  
www.awn.it

## 6. INTERPRETAZIONE DEI SERVIZI DI PUNTA

Occorre chiarire come debbano interpretarsi i cosiddetti due servizi di punta e la possibilità che debbano essere o meno riferibili in capo ad un unico soggetto, in particolar modo in caso di raggruppamento orizzontale di professionisti, sempre nei limiti dei principi di non discriminazione e di proporzionalità (TAR Lazio, Roma Sez. II, n. 11147/2008).

Il futuro aggiudicatario dell'appalto, difatti, deve disporre di una struttura organizzativa, fornita del livello quantitativo unitario e di pregressa esperienza, ritenuta idonea a portare a compimento lo svolgimento del servizio richiesto con la necessaria garanzia di professionalità (Tar Veneto, n. 217/2011).

## 7. ORGANICO MEDIO ANNUO

Fermo restando che la scelta del requisito dell'organico medio annuo deve essere oggetto di una seria valutazione nel progetto del servizio ex art.279 del regolamento, in sede di aggiornamento della Determinazione n. 5/2010 si ritiene necessario chiarire se possa essere ricompreso, nell'organico medio annuo di cui all'art. 263, comma 1, lett. d), del Regolamento, ogni soggetto con cui appare dimostrabile un rapporto lavorativo.

In tale ambito, con riferimento ai consulenti a partita IVA, sarebbe utile specificare che è sufficiente il requisito di iscrizione all'Albo e il rapporto professionale sottostante, **senza una necessaria verifica di sottoscrizione di atti progettuali** che, generalmente, sono firmati soltanto dal professionista titolare.

## 8. RIVALUTAZIONE IMPORTO LAVORI PROGETTATI

Andrebbe prevista in modo esplicito la possibilità della rivalutazione dell'importo dei lavori progettati al fine di comprovare i requisiti speciali ex art.263 del regolamento.

Il Regolamento prevede, all'art. 82, la rivalutazione dell'importo dei lavori eseguiti, rivalutazione che si applica anche per la certificazione SOA.

A parere del CNAPPC, dovrebbe essere specificato che, analogamente a quanto previsto per i lavori eseguiti, possano essere rivalutati anche gli importi dei lavori progettati.



CNA  
PPC

CONSIGLIO NAZIONALE  
DEGLI ARCHITETTI  
PIANIFICATORI  
PAESAGGISTI  
E CONSERVATORI

via di Santa Maria dell'Anima 10  
00186 Roma | Italia  
tel +39.06.6889901 | fax +39.06.6879520

direzione.cnappc@archiworld.it  
direzione.cnappc@archiworldpec.it  
www.awn.it

## 9. PROBLEMI PRATICI LEGATI ALL'ART. 10 DELLA LEGGE N. 183/2011

Andrebbero chiariti gli aspetti pratici relativi all'art. 10 della L. n. 183/2011, come modificato, da ultimo, dalla L. 27/2012, che lascia invariata la possibilità di costituire società di professionisti e società di ingegneria ai sensi dell'art. 90, comma 2, lett. a) e b), del Codice e degli artt. 254 e 256 del Regolamento.

Aspetti che necessitano di particolarmente chiarimento in relazione alle modalità di partecipazione ad una procedura di gara.

L'emanando regolamento di attuazione per le società tra professionisti, come previsto dall'art. 10, comma 10, della L. n. 183/2011, dovrà affrontare e chiarire numerosi aspetti che acclamano opportune integrazioni normative.

Tuttavia, detto art. 10, costruito e ideato per tutte le professioni intellettuali, per quanto concerne gli architetti si rivela causa di numerose modalità di costituzione societaria.

Più precisamente:

- società tra professionisti in base all'art. 10 della L. n. 183/2011, nelle forme di società di persone e di società di capitali;
- società di professionisti ex art. 90, comma 2, lett a), del Codice e art. 255 del Regolamento, nelle forme di sole società di persone e società cooperative;
- società di ingegneria ex art. 90, comma 2, lett b), del Codice e art. 254 del Regolamento, nelle forme di sole società di capitali;
- studio associato con le forme delle associazioni non riconosciute;
- modelli societari già vigenti alla data di entrata in vigore della L. n. 183/2011.

In attesa del citato regolamento di attuazione, dovrebbe essere chiarito, nell'aggiornamento delle linee guida, che una modalità per conciliare le numerose forme societarie sopraesposte potrebbe provenire dalla lettura dell'art. 10, comma 8, della L. n. 183/2011, ove si prevede che *"la società tra professionisti può essere costituita anche per l'esercizio di più attività professionali"*.

In questo caso potrebbero essere concomitanti, ad esempio, una società tra professionisti in base all'art. 10 della L. n. 183/2011 e la società di professionisti ex art. 90, comma 2, lett a), del Codice e art. 255 del Regolamento, nelle forme di sole società di persone e società cooperative, in quanto la seconda verrebbe ricompresa nella prima.

Tale interpretazione potrebbe trovare fondamento proprio alla luce dell'art. 90, comma 2, lett a), citato, ove si sancisce, nel testo vigente, che *"i soci delle società agli effetti previdenziali sono assimilati ai professionisti che svolgono l'attività in forma associata ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815"*.

Essendo stata abrogata quest'ultima legge, si dovrebbe fare riferimento, in questo caso, alla L. n. 183/2011, art. 10, commi 3 e seguenti.



CNA  
PPC

CONSIGLIO NAZIONALE  
DEGLI ARCHITETTI  
PIANIFICATORI  
PAESAGGISTI  
E CONSERVATORI

via di Santa Maria dell'Anima 10  
00186 Roma | Italia  
tel +39.06.6889901 | fax +39.06.6879520

direzione.cnappc@archiworld.it  
direzione.cnappc@archiworldpec.it  
www.awn.it

**Seguendo lo stesso ragionamento, la società tra professionisti ex art. 10 della L. n. 183/2011 potrebbe ritenersi concomitante con la società di ingegneria ex art. 90, comma 2, lett b), del Codice e art. 254 del Regolamento, nelle forme di sole società di capitali; anche qui la seconda verrebbe ricompresa nella prima.**